

COMUNE DI DECIMOMANNU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI



STATUTO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 30.11.2023

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Configurazione giuridica

1. Il Comune di Decimomannu è Ente Locale autonomo, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale dello Stato, secondo i principi inderogabili fissati dalle Leggi della Repubblica e nel rispetto delle norme dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e del presente Statuto.

ARTICOLO 2

Territorio, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del Comune di Decimomannu si estende per Kmq.28.06, confinante: - a nord con il Comune di Villasor e il Comune di San Sperate; - a sud con il Comune di Uta; - a est con il Comune di Assemini; - a ovest con il Comune di Villaspeciosa.

2. L'estensione del territorio comprende un'isola amministrativa che confina con i Comuni di Siliqua, Uta e Villaspeciosa.

3. La sede legale del Comune è fissata presso il Palazzo Municipale dove normalmente esercitano le loro funzioni gli organi comunali. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

4. Il Comune ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 29.01.1991.

5. Il Regolamento disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso dello Stemma ad Enti o Associazioni operanti nel territorio comunale.

ARTICOLO 3

Uso della Bandiera

1. Il Comune fa uso della Bandiera Nazionale, della Bandiera della Regione Autonoma della Sardegna, dell'Unione Europea e del proprio Gonfalone secondo la disciplina vigente in materia.

2. Ogniqualvolta la Legge prevede l'esposizione della Bandiera Nazionale, essa è accompagnata dai vessilli di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4

Lingua sarda

1. La lingua sarda è patrimonio della comunità, ad essa è garantita la medesima dignità sociale della lingua italiana.

2. Nel Consiglio Comunale, nelle riunioni di Giunta e nelle Commissioni può essere liberamente usata la lingua sarda, fermo restando che la lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del Consiglio.

3. I cittadini sono liberi di servirsi della lingua sarda nei rapporti con l'Amministrazione e le istituzioni comunali.

ARTICOLO 5

Finalità

Il Comune:

1. ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti da Leggi dello Stato o della Regione Autonoma della Sardegna;

2. esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da Leggi Statali e Regionali secondo il principio di sussidiarietà;

3. rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l'identità culturale e valorizzando l'originalità e la genuinità della tradizione locale;
4. garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche del Comune, il diritto all'informazione e alla trasparenza sull'attività amministrativa e alla consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto.
5. svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 6

Sicurezza Sociale

1. Il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a: a) garantire le libere attività della Comunità, agendo per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio; b) promuovere iniziative mirate all'elevazione culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale; c) realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro; d) rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, favorendo l'obiettivo della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali; e) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e prestando una particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale; f) riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del cittadino, sostenendola nei casi di accertato, effettivo bisogno.

ARTICOLO 7

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. I valori naturali, storici ed artistici sono patrimonio della collettività e delle generazioni future.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la salvaguardia del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
3. Promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico della Comunità, ne garantisce la fruizione da parte della collettività e promuove ed incoraggia attività volte a tal fine.

ARTICOLO 8

Promozione cultura, sport e tempo libero

1. Il Comune:
 - a) promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e delle tradizioni popolari
 - b) provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali attraverso un servizio pubblico di biblioteca, al fine di: - mettere a disposizione di tutti la testimonianza del pensiero dell'uomo; - documentare, conservare e valorizzare la memoria storica ed il patrimonio culturale della comunità;
 - c) incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
2. Per raggiungere tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, associazioni di volontariato ed associazioni.
3. Le modalità di utilizzo delle strutture, servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamento.

ARTICOLO 9
Sviluppo economico

1. Il Comune:

- a) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sostiene il diritto di libertà e di organizzazione dei lavoratori;
- b) promuove lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché dell'industria ad esse collegata;
- c) adotta iniziative atte a stimolare e sviluppare l'artigianato e l'impresa artigiana, con particolare riguardo all'artigianato artistico;
- d) coordina le attività commerciali e organizza la rete di distribuzione commerciale in funzione della valorizzazione della produzione locale e della tutela del consumatore;
- e) promuove e sostiene forme associative e di autogestione con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali giovanili.

ARTICOLO 10
Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune:

- a) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività industriali, artigianali e commerciali;
- b) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
- c) governa e, per la parte di propria competenza, attua la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi;
- d) predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;
- e) esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 11
Circolazione e trasporti

1. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche.

ARTICOLO 12
Programmazione economico - sociale e territoriale

1. Il Comune:

- a) assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia e altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività ed attua il programma economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio;
- b) realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio.

ARTICOLO 13
Partecipazione

1. Il Comune:

- a) realizza la propria Autonomia valorizzando le libere forme associative e promuovendo organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
 - b) riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e, a tal fine, si dota di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
 - c) attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo modalità stabilite dal presente statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 14

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 15

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del comune è disciplinata da regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed opera ispirando la propria azione ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
2. Il Consiglio Comunale:
 - a) adotta gli atti fondamentali specificamente demandategli dalle Leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto;
 - b) esercita il controllo generale sull'attività politico amministrativa del Comune, attraverso la verifica dell'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinarne l'attività e mantenere una unitarietà d'azione per il raggiungimento degli obiettivi.

4. Disciplina l'organizzazione delle attività comunali attraverso l'adozione di specifici regolamenti ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
5. L'esercizio delle attribuzioni e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 17

Elezione - Poteri - Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico – amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 18

Funzione di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo mediante l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.
2. Stabilisce i criteri per l'esame dei rilievi e delle proposte del Collegio dei Revisori, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 19

Funzioni di controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di controllo e partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori mediante:
 - a) l'individuazione di forme di collaborazione con il Collegio dei Revisori per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
 - b) la statuizione dei termini e delle modalità per la presentazione da parte del Sindaco della relazione annuale sull'attività di gestione;
 - c) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società appartenenti al Comune;
 - d) la fissazione di principi direttivi per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.

ARTICOLO 20

Funzione organizzativa

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, pertanto, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, stabilisce con apposito regolamento, da approvarsi e modificarsi a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune, la propria organizzazione e funzionamento.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina, tra l'altro:
 - a) i poteri e le attribuzioni della presidenza
 - b) la costituzione di Gruppi Consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni;

- c) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
- d) le procedure di convocazione delle sessioni, il termine, la località ed il domicilio eletto, per la consegna degli avvisi;
- e) le forme e le modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
- f) il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco;
- g) le modalità e forme di votazione, con previsione, per le segrete, di nomina degli scrutatori;
- h) i casi di astensione dei Consiglieri comunali;
- i) le modalità di presentazione della documentazione e di verbalizzazione;
- j) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio prima della seduta;
- k) il diritto di iniziativa deliberativa dei singoli Consiglieri comunali e la formulazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- l) le modalità di presentazione e sottoscrizione della mozione di sfiducia;
- m) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti;
- n) le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

ARTICOLO 21

Prima adunanza – Nomina del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16.05.1960 n°570.
2. Tale seduta è presieduta dal Sindaco che la convoca entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta ed alla votazione possono partecipare i Consiglieri della cui causa ostantiva si discute.
4. Successivamente il Consiglio elegge il proprio Presidente tra i consiglieri comunali, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
5. Quindi la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
6. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le linee programmatiche sono discusse ed approvate, con voto palese, a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.
7. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione del richiedente.

ARTICOLO 22

Presidenza del Consiglio comunale

1. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale la votazione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza di 2/3 dei componenti dell'assemblea integrati dal Sindaco. Se dopo il primo scrutinio la votazione è rimasta infruttuosa, nella seconda votazione è eletto il consigliere che ha ottenuto il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati sempre integrati dal Sindaco. Ove nessuno risulta eletto, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra coloro che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente è effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto modificato.

2. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia motivata e sottoscritta e presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, messa in discussione e votata non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati integrati dal Sindaco e produce effetti immediati. In tale ipotesi competerà al Consigliere anziano riconvocare il Consiglio entro 20 giorni per l'elezione del nuovo Presidente. La revoca deve essere motivata con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale *super partes* che il Presidente deve costantemente porre in essere nell'Assemblea consiliare.

3. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono, una volta presentate per iscritto al Consiglio, irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e acquistano efficacia dall'elezione del nuovo Presidente del Consiglio, da effettuarsi entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

4. Il Presidente del Consiglio:

a) predisporre, sentita la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicategli per iscritto o in forma verbale dal Sindaco, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai consiglieri comunali secondo le norme previste dallo Statuto o dal Regolamento;

b) convoca e presiede le riunioni consiliari e la conferenza dei capigruppo;

c) attiva il lavoro delle commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni, operando perché l'azione amministrativa non abbia a risentire ritardi e rallentamenti; d) fissa la data delle riunioni d'intesa con il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo;

e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;

f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere e di limitare l'accesso al pubblico;

g) accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano a disposizione dei consiglieri munite dei pareri e delle attestazioni previste dalla legge;

h) compone gli eventuali contrasti tra consiglieri, richiama all'ordine i consiglieri che con il loro comportamento ostacolano l'ordine della seduta e il corretto e libero svolgimento della discussione, redarguisce coloro che proferiscono parole sconvenienti, e, se tale comportamento persiste, ne dispone l'allontanamento dall'Aula consiliare per il resto della seduta;

i) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento, sentito il Segretario comunale.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo e di Presidente di commissione consiliare. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio le relative funzioni vengono svolte dal Sindaco.

ARTICOLO 23

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. I regolamenti possono prevedere e disciplinare la riproduzione audio\video delle sedute e la relativa diffusione anche in diretta, nonché le modalità alternative alle sedute in presenza.
2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dalla Legge e dal Regolamento.

ARTICOLO 24

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con funzioni referenti, di controllo e di garanzia, consultive su tutti gli argomenti che la Giunta, il Sindaco ed i Consiglieri, nell'ambito dei propri diritti d'iniziativa, riterranno necessario esaminare.
2. Le minoranze sono garantite nell'esercizio del diritto e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite nel Regolamento, che disciplinerà, altresì, la natura, la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Commissione di controllo e garanzia.
3. Il Regolamento stabilisce la loro caratterizzazione, la loro composizione e le loro competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le Commissioni Consiliari Permanenti costituite provvedono nella prima seduta alla nomina di un Presidente ed un Vice Presidente nel proprio seno.
5. Le Commissioni Consiliari Permanenti:
 - a) esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, dal Sindaco con le procedure all'uopo stabilite;
 - b) esprimono, a richiesta della Giunta o del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - c) svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio Comunale;
 - d) possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori ed i Revisori dei conti, gli organi di partecipazione, i funzionari ed i rappresentanti delle forze politiche, sociali ed economiche, per l'esame di specifici argomenti;
 - e) sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.
6. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune: notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della generale funzione di vigilanza e controllo. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, comunque i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. Alle Commissioni Consiliari Permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 25

Commissioni Speciali

1. Speciali Commissioni possono essere costituite, su proposta della Giunta Comunale o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, per l'esame di questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze ordinarie delle Commissioni Permanenti.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti a disposizione ed il termine per la conclusione dei lavori.

ARTICOLO 26

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano i cittadini del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. La carica di Consigliere è gratuita, salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. Le indennità spettanti ai Consiglieri, in relazione alle funzioni ed attività svolte, sono stabilite dalla Legge. L'indennità è riconosciuta sotto forma di gettone di presenza. A richiesta il gettone può essere trasformato in una indennità di funzione da riconoscersi nei modi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 27

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n°241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate, delibera in merito.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ARTICOLO 28

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere:
 - a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale ed ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni;
 - b) ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'espletamento di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento;
 - c) è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.

ARTICOLO 29

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. per iscritto al Sindaco devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art.38 del D.Lgs. 267\2000.

ARTICOLO 30

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi politici formati da almeno due componenti. È consentita la costituzione di un gruppo politico anche di un singolo consigliere, a condizione che tale consigliere sia l'unico rappresentante di una lista partecipante alla competizione elettorale.

2. I componenti di ciascun gruppo sono tenuti a far pervenire, nel termine fissato dal Sindaco, la designazione scritta e sottoscritta del nominativo del Consigliere incaricato di esercitare le funzioni di Capogruppo.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e le disponibilità dell'Ente.

4. È istituita, presso il Comune, la Conferenza dei Capi Gruppo.

5. Le funzioni della Conferenza dei Capi Gruppo, la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 31

La Giunta Comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.

2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ARTICOLO 32

Composizione ed organizzazione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro la misura massima stabilita dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco, nel rispetto delle norme che disciplinano le pari opportunità tra uomini e donne.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono, tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
6. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 33

Nomina e requisiti del Vicesindaco e degli Assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono, comunque, far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.
5. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri determinati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ARTICOLO 35

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
 - a) Rappresenta l'Ente

- b) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori
- c) revoca gli assessori, dandone comunicazione al consiglio, e adotta tutti gli altri provvedimenti inerenti la cessazione dalle cariche assessoriali e la relativa surroga;
- d) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) adotta le ordinanze previste dalla legge;
- g) nella veste di autorità locale della protezione civile, informa la popolazione su eventuali situazioni di pericolo per calamità naturali che rendano necessari interventi della protezione civile.
- h) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo. Tale nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario in carica è confermato;
- i) revoca il segretario comunale con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art.17 comma 71 della Legge 15.05.1997 n°127;
- j) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale;
- k) nomina il Direttore generale, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- l) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- m) nomina il nucleo di valutazione.

ARTICOLO 36

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i Rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 37

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue attribuzioni di organizzazione: a) coadiuva il Presidente del Consiglio nello stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

ARTICOLO 38

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 39

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune: a) informa la propria attività amministrativa ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della partecipazione e della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi; b) assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità; c) disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di responsabilizzazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi, secondo i principi della legge n°241/90; d) assoggetta l'attività amministrativa al controllo di gestione, determinando strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati.

ARTICOLO 40

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale, al Direttore (se nominato) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi della gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le Rappresentanza Sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 41

Verifica dei risultati

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla lett. d) dell'art. 39 viene istituito un nucleo di valutazione che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.
2. La composizione e il funzionamento del nucleo saranno disciplinati da apposito Regolamento.

ARTICOLO 42

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario comunale, il Direttore, se nominato, il Responsabile degli uffici e servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile degli uffici e servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

ARTICOLO 43

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco che lo ha nominato, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. In particolare, spetta al Segretario: a) dirigere, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, l'attività di tutti i Responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa; b) prendere parte con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale; c) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco; e) riferire al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

ARTICOLO 44

Il Direttore Generale

1. Il Direttore generale, **se nominato e qualora la normativa lo consenta**, cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili degli uffici e dei servizi nell'attuazione degli obiettivi programmatici e nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo.

ARTICOLO 45

Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

ARTICOLO 46

Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

ARTICOLO 47

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti previsti al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

ARTICOLO 48

Incarichi e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi esterni possono essere affidati solo a soggetti in possesso di una particolare specializzazione universitaria. Presupposti necessari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. occorre avere in via preliminare accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il comune deve pubblicare sul sito istituzionale nominativo, oggetto e compenso dell'incarico quale condizione di efficacia dei contratti. Qualora venga omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. Sono esclusi dall'applicazione del requisito della specializzazione universitaria e dell'obbligo di applicare e pubblicizzare procedure comparative gli incarichi di componente degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi operanti nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

4. Il Consiglio comunale approva un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca, consulenza, presupposto essenziale per l'affidamento di detti incarichi a soggetti estranei all'amministrazione.

Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ARTICOLO 49

Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.

2. Il comune istituisce e attua i controlli interni secondo un'organizzazione da svolgersi secondo i principi contenuti nel Titolo VI (Controlli), capo III (Controlli interni) del D.Lgs. n. 267/2000. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

ARTICOLO 50

Vice segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D (o dirigenziale, se prevista), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 51

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

ARTICOLO 52

Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne: a) è riservato alle donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma; b) è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento; c) i regolamenti comunali di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali delle donne; d) promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta

comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle vigente normativa in materia.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 53

Forme di gestione dei Servizi Pubblici

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:
 - gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui alla **normativa vigente**;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui **alla normativa vigente** per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto).
3. È consentita la gestione in economia per i servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

ARTICOLO 54

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, e successive modifiche e integrazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ARTICOLO 55

Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal consiglio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ARTICOLO 56

Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

ARTICOLO 57

Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

ARTICOLO 58

Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi socio-assistenziali.

ARTICOLO 59

Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

ARTICOLO 60

Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

ARTICOLO 61

Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
4. È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (*esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*) del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 62

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Sono redatti dettagliati inventari di tutti i beni comunali, secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

ARTICOLO 63

Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge, che stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.
2. Il Regolamento di contabilità del Comune stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del D.Lgs. 77/95 e delle altre leggi vigenti in materia.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ARTICOLO 64

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ARTICOLO 65

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

ARTICOLO 66

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 **aprile** dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 67

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

ARTICOLO 68

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore unico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. L'attività del Collegio dei Revisori, i rapporti con gli organi del Comune e le modalità di espletamento delle proprie funzioni sono disciplinati dal Regolamento di contabilità del Comune.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ARTICOLO 69
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'effettiva partecipazione popolare all'attività politica e amministrativa del Comune si realizza secondo i principi stabiliti dall'art. 6 della legge 6 agosto 1990 n. 241. Nell'ambito della propria struttura, il Comune attua il principio della trasparenza dei propri atti mediante costituzione dello speciale "Ufficio delle Relazioni con il Pubblico".
3. Il Comune cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei all'informazione sui propri programmi, decisioni e provvedimenti, organizzando incontri, convegni ed ogni altra opportuna iniziativa volta a favorire la partecipazione popolare.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ARTICOLO 70
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

ARTICOLO 71
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III
MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 72

Istanze e petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono intervenire con istanze e petizioni nei procedimenti di programmazione o per promuovere interventi tesi alla tutela di interessi collettivi. Tali istanze e petizioni vengono acquisite al protocollo generale del Comune o vengono trasmesse al Comune con Posta elettronica certificata.
2. Le richieste sono indirizzate al Sindaco, che le trasmette immediatamente all'organo competente per materia.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale, per istanze e petizioni di propria competenza, rispondono entro trenta giorni dal loro deposito.
4. Le istanze e le petizioni di competenza del Consiglio Comunale vengono trasmesse alla competente Commissione consiliare permanente che, dopo l'esame di ammissibilità, da effettuarsi entro venti giorni, le inoltra al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da tenersi entro i successivi venti giorni.
5. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, gli interessati partecipano nelle forme e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n°241.

ARTICOLO 73

Interrogazioni

1. Gli organismi della partecipazione possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite nel Regolamento.

ARTICOLO 74

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte rispettivamente, in articoli o in schemi di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell'anno precedente e depositata con la firma autenticata del presentatore, che attesta la veridicità delle sottoscrizioni raccolte.
3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa le seguenti materie: a) regolamenti interni di organizzazione; b) tributi e bilancio; c) espropriazioni per pubblica utilità; d) designazioni e nomine.
4. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa prevedendo, tra l'altro, che i promotori delle proposte possano essere assistiti dalla segreteria comunale.
5. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della proposta, presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro trenta giorni.
6. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

ARTICOLO 75

Referendum consultivo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al dodici per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi su questioni a rilevanza generale su materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera comunità.

2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a) Statuto comunale; b) Regolamento del consiglio comunale; c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le modalità di raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto comunali o provinciali

ARTICOLO 76

Verifica firme ed ammissibilità del referendum su iniziativa popolare

1. Gli Uffici comunali verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum. Qualora il Segretario Comunale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Sindaco, al Comitato promotore e alla competente commissione consiliare.

2. La predetta commissione procede all'esame di ammissibilità e ha facoltà di proporre, se lo ritiene necessario, al comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.

3. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la commissione ne dà comunicazione al Consiglio Comunale per l'adozione della consequenziale deliberazione.

ARTICOLO 77

Svolgimento del Referendum: effetti.

1. Il Regolamento Comunale disciplina le modalità per lo svolgimento dei Referendum consultivi.

2. Per la validità dei risultati del Referendum è necessaria la partecipazione del 50 per cento dei cittadini elettori.

3. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum

5. Il Referendum non può essere indetto nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre.

CAPO IV

TRASPARENZA

ARTICOLO 78

Forme di pubblicità e diritto di accesso.

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, le iniziative del Comune, degli Enti e Aziende da esso dipendenti, sono rese pubbliche utilizzando gli strumenti di comunicazione esistenti e promuovendone, se ritenuto opportuno, altri.

2. Un apposito Regolamento disciplina sia le forme di pubblicità dell'attività amministrativa, sia il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti.

3. È istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

4. Le deliberazioni sono pubblicate non oltre dieci giorni dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità, non oltre sette giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate per quindici giorni consecutivi, salvo termini più ampi stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
5. Esse vengono trasmesse, contestualmente alla loro pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

CAPO V ATTIVITÀ' NORMATIVA

ARTICOLO 79 Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, adotta Regolamenti di organizzazione, di esecuzione ed indipendenti: a) sulla propria organizzazione; b) nelle materie ad esso demandate dalle Leggi e dallo Statuto; c) nelle materie di competenza in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge; d) nelle materie in cui esercita funzioni.

ARTICOLO 80 Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. La disciplina regolamentare incontra i seguenti limiti: a) non può contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con i principi fissati dalle leggi, con i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto; b) l'efficacia è limitata all'ambito comunale; c) non può contenere norme a carattere particolare; d) non può avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse; e) non può essere abrogata che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento disciplina l'intera materia già dettata dal Regolamento anteriore.

ARTICOLO 81 Procedimento per la formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun gruppo consiliare, alla Giunta e all'iniziativa popolare.
2. I Regolamenti sono adottati dall'organo competente ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, salvo un termine inferiore espressamente previsto nella deliberazione stessa.
3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato e dalla Regione recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
4. I Regolamenti e le disposizioni di applicazione, oltre che nelle forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza ai cittadini e da chiunque ne abbia interesse.

TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 82 Modalità

1. Le deliberazioni di revisione statutaria sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs. 267\2000.

2. Nessuna revisione del presente Statuto può essere deliberata se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla deliberazione di diniego.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente. Il nuovo Statuto diviene operante dal giorno della sua entrata in vigore.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di Ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie incompatibili con i principi fissati dalle stesse.
5. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ARTICOLO 83

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale ed i Regolamenti di competenza sono deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora adottati devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme approvate prima dell'entrata in vigore della presente modifica allo Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle o adattarle al nuovo Ordinamento comunale.

ARTICOLO 84

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e nell'albo informatico dell'Ente per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco o la sindaca invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.